

**Studio legale**  
**Avv. Giuseppe Fiorellini**

97019 \* V I T T O R I A \* (RG)

Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 Cell. 3339858159

Email: [giuseppEFIorellini1@virgilio.it](mailto:giuseppEFIorellini1@virgilio.it)

Pec: [giuseppEFIorellini@avvragusa.legalmail.it](mailto:giuseppEFIorellini@avvragusa.legalmail.it)

P. IVA: 01044970885

**TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

La sig.ra Lauretta Natalina, nata a Ragusa il 17/10/1970 (C.F.: LRTNLTN70R57H163C), res.te a Ispica, via Basilicata n. 28 P. 2; rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Fiorellini (C.F.: FRLGPP67S06M088R) con studio legale in Vittoria (RG), via Como n. 227, tel./fax: 0932.982293, p.e.c.: [giuseppEFIorellini@avvragusa.legalmail.it](mailto:giuseppEFIorellini@avvragusa.legalmail.it), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Vittoria, Via Como n. 227, giusta procure in calce al presente atto;

– ricorrente

**CONTRO:**

M.I.U.R. (C.F.:80185250588), in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, viale Trastevere 76/A; e contro Istituto Comprensivo "S. MARTA – E. CIACERI" – Modica (C.F.: 90012190881) in persona del Dirigente scolastico pro tempore entrambi dom.ti presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, pec: [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti -

\*\*\*\*\*

**PREMESSO in fatto**

- Che la ricorrente, è stata inserita nella terza fascia nella graduatoria d'istituto, presso l'Istituto Comprensivo "S. MARTA – E. CIACERI" – Modica relativamente ai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico,
- Che in seguito alla convocazione, della ricorrente, per la supplenza di giorni 1, l'istituto procedeva alla verifica dei titoli posseduti come prevede l'art. 7.5 del DM 640 del 30 agosto 2017.
- Che in seguito a tale verifica si accertava che alla sig. Lauretta, era stato attribuito un punteggio superiore a quello spettante per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e che per il profilo di addetto alle aziende agrarie la predetta non avrebbe titolo, così come per il profilo di Assistente Tecnico per AR08 e AR02.
- Che con decreto di rettifica prot. N. 0003118 del 07.06.2019 del D.S. (all. 1) veniva rettificato il punteggio di assistente amministrativo da punti 12,03 a punti 11,73, quello relativo al profilo di collaboratore scolastico da punti 11,53 a punti 10,53 mentre veniva depennata per i profili di assistente tecnico e addetto alle aziende agrarie.
- Che in data 12.06.2019 l'esponente presentava reclamo (All. 2) avverso il decreto di rettifica.



- Che l'istituto riscontrava, il reclamo, in data 20.06.2019 (All. 3), confermando la rettifica del punteggio relativamente al profilo di collaboratore scolastico e il depennamento per il profilo di assistente tecnico per le aree AR08 e AR02 e di addetto alle aziende agrarie e procedeva alla rettifica del decreto prot. N. 0003118 del 07.06.2019 con Decreto convalida N. 311815102019 (All. 4) e reinseriva la ricorrente solo per il profilo di assistente tecnico per l'area AR21 (RR45).
- Che l'istituto, in merito al depennamento per il profilo di assistente tecnico aree AR08 e AR02, deduceva che le attestazioni di qualifica prodotte dalla ricorrente non rientrassero tra quelle richieste per l'accesso alle graduatorie per il profilo di assistente tecnico per le aree AR08 e AR02, citando a sostegno di tale tesi la sentenza del TAR Campania n. 3547/2005 che recita: *“gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della L. 845/78 validi per l'accesso del personale ATA, devono essere rilasciati al termini di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale... ai fini della valutazione...l'attestato dev'essere integrato dal piano di studi.”*. Nulla deduceva invece relativamente al depennamento dal profilo di addetto alle aziende agrarie.

#### In Diritto

#### **1) In via preliminare (Della giurisdizione in materia):**

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

#### **2) In via preliminare (Brevi cenni in ordine all'accesso e mantenimento dei profili professionali del personale ATA):**

Sempre in via preliminare si ritiene utile un breve accenno relativo all'iter di accesso ai profili e alla valutazione dei titoli.

*“La normativa concernente l'accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78.*

*Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l'accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.*

*Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell'aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.*



*Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all'art. 14 della legge 845/78, provvede all'attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.*

*Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.*

*Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato dal piano di studio.*

*Con l'occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia". (Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il*

**Personale della scuola Prot. n. /708 ex Uff. VI Roma, 13 maggio 2004)** E' chiaro, pertanto, che mentre per l'inserimento in graduatoria va accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all'art. 14 della legge 845/78, più complessa è l'attività che il Dirigente scolastico deve operare in sede di conferimento di supplenze temporanee ossia la formulazione del giudizio di assimilabilità. Operazione quest'ultima che non risulta essere stata compiuta, avendo l'istituto espresso solo un acritico giudizio di inidoneità dei titoli prodotti.

- 3) Della fondatezza delle ragioni sopra esposte anche alla luce della sent. del Tar Campania:** Con l'unica motivazione a sostegno del depennamento, la sentenza del Tar Campania n. 3547/2005, l'istituto ha emanato il decreto di rettifica contestato, asserendo che tale precedente giurisprudenziale si potesse applicare al fattispecie che ci occupa. La citata sentenza, tuttavia, ha statuito su una fattispecie del tutto diversa rispetto alla situazione per cui è causa. Nel caso sottoposto all'attenzione del giudice amministrativo campano, infatti: *"I ricorrenti contestano la legittimità dell'inserimento, nella graduatoria per il personale ATA, area professionale AR02 "elettronica e elettrotecnica", per l'a.s. 2003/04, di soggetti muniti di attestati di qualifica professionale di cui all'art. 14 legge 21 dicembre 1978, n. 845, di "Operatore di computer" e di "Programmatore di elaboratore dati", sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe provveduto a valutare, predeterminandone i criteri, la specificità tecnico-scientifica degli attestati rispetto all'attività di laboratorio nonché la loro assimilabilità ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali statali, in tal modo ammettendo in graduatoria aspiranti privi di valido titolo."*(Tar Campania sent. n. 3547/2005), Il ricorso risultava fondato, poiché il Tar si è pronunciato sull'inidoneità del titolo di operatore di computer per l'accesso nella graduatoria per il personale ATA, area professionale AR02 con specializzazione "elettronica e elettrotecnica", mentre l'odierno decreto di rettifica opposto depenna la ricorrente per il profilo di "assistente tecnico" senza alcuna specializzazione. La valutabilità dei titoli (Tar Campania sent. n. 3547/2005), nel caso che ci occupa ha ad oggetto i corsi che prevedono tra gli insegnamenti: il trattamento dei testi, la gestione dell'amministrazione, la contabilità mediante strumenti informatici, nel novero dei quali rientra il titolo prodotto ai



fini dell'inserimento in graduatoria per il profilo di "Assistente tecnico".

- 4) **Della illegittimità del decreto di rettifica in merito al depennamento per i profili di addetto aziende agrarie e assistente tecnico:** Senza alcun recesso da quanto esposto nei precedenti punti 1-2-3, giova ricordare che la norma di cui all'art. 14 della L. 845/78, al 2° comma così recita: *"Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi."* Sono, pertanto, valide le attestazioni prodotte ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie per i rispettivi profili (All. 5) è illegittimo il depennamento operato in sede di rettifica. Le attestazioni di qualifica prodotte, infatti, presentano tutti i richiesti requisiti, a partire dall'assegnazione della qualifica nei modi prescritti dalla legge, attraverso, cioè, la sottoscrizione del capo dell'ufficio di collocamento. Qualifiche che sono state, tra l'altro, confermate ai sensi del D.M. n. 55 del 9 giugno 2005, all'atto dell'inserimento nell'a.s. 2005/06.
- 5) **Del diritto al mantenimento nella graduatoria per i profili oggetto di depennamento:** Si eccepisce l'illegittimo depennamento dalla graduatoria per i profili di "addetto aziende agrarie e assistente tecnico. Sulla base di quanto sopra esposto si può concludere che per quanto riguarda la qualifica di "addetto azienda agrarie", l'attestato prodotto in sede di primo inserimento in graduatoria rientra in pieno nel novero degli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78. In relazione alla specificità, richiesta, per il profilo professionale di assistente tecnico (**Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il Personale della scuola Prot. n. /708 ex Uff. VI Roma, 13 maggio 2004**), si eccepisce che l'Istituto non ha per nulla formulato un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali. L'istituto ha aprioristicamente ignorato la validità dell'attestazione prodotta ai fini del mantenimento della ricorrente nel graduatoria per il profilo professionale indicato. La valutabilità dei titoli, infatti, riguarda corsi professionali aventi ad oggetto il trattamento dei testi, la gestione dell'amministrazione, la contabilità mediante strumenti informatici, vi rientra anche l'Operatore Computer in quanto nel piano di studio è sempre presente lo studio del pacchetto Office, che nello specifico è presente sotto la denominazione di applicativo standard (All. 5). Alla luce di quanto dedotto risulta fondata la spiegata domanda, ed è pertanto diritto della ricorrente il mantenimento nella terza fascia nella graduatoria d'istituto, presso l'Istituto Comprensivo "S. MARTA – E. CIACERI" – Modica anche relativamente ai profili di assistente tecnico e di addetto alle aziende agrarie.

Poiché, come sopra detto, l'istanza volta al mantenimento in graduatoria anche con i profili oggetto di depennamento è stata disattesa mediante provvedimento



espresso, la ricorrente intende agire in giudizio per far valere l'illegittimità del diniego. Se non che, nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto all'iscrizione nella graduatoria, l'istante è sovrastata da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Poiché si attingerà dalla graduatoria per l'attribuzione e il conferimento delle supplenze **e questo già sin dall'inizio dell'a/s. 2019/20**, qualora per l'inserimento in graduatoria la ricorrente dovesse attendere la pronunzia di merito, che difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, sarebbe automaticamente esclusa dal conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2019/2020, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio.

Il risarcimento infatti potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale.

Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno, ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale.

A ciò si aggiunga che il mancato conferimento delle supplenze priverebbe l'interessata, per tutta la durata del giudizio di merito volto all'affermazione del diritto all'inserimento in graduatoria ed al risarcimento dei danni, della possibilità di avvalersi del punteggio eventualmente acquisito nel corso dell'anno scolastico 2019/20, risultando in tal modo penalizzate anche per gli anni a venire nei confronti dei colleghi che già risultano inseriti nella graduatoria.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede che

### **Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro**

previa instaurazione del contraddittorio, in via cautelare ed urgente, ordinare, al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, ed all'Istituto Comprensivo "S. MARTA – E. CIACERI" – Modica in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* la rettifica del decreto 3118 del 07.06.2019 e l'inserimento della ricorrente nella graduatoria d'istituto di III fascia per i profili di addetto aziende agrarie e assistente tecnico.

Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva espressa di agire in separata sede per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del mancato o ritardato inserimento della ricorrente nella graduatoria dovuto alla condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che l'istante è esentato dal pagamento del contributo unificato perché il suo reddito è inferiore a € 34.585,23.

Si allegano:

1. Decreto di rettifica;
2. Reclamo;
3. Riscontro reclamo;
4. Decreto convalida
5. Titoli e attestazioni.



### **ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

#### **Premesso**

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria d'istituto presso Istituto Comprensivo "S. MARTA – E. CIACERI" – Modica per i profili di addetto aziende agrarie e assistente tecnico assumono la qualità di controinteressati;
  - che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;
- Tutto ciò premesso,

#### **Chiede**

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria d'istituto presso Istituto Comprensivo "S. MARTA – E. CIACERI" – Modica per i profili di addetto aziende agrarie e assistente tecnico"
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

**Ragusa, Addì del deposito**

**Avv. Giuseppe Fiorellini**

